SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 maggio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2016.

Autorizzazione ad assumere unità di personale in favore del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui le assunzioni previste per le amministrazioni sopra citate sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore»;

Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui «Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015, Reg. ne - Prev. n. 399;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, secondo cui «Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera *b)* e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a

favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 1, comma 219, che sottrae al regime di indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e seconda fascia ivi disciplinato, tra l'altro, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 210 del 2015, che ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013 e 2014 e per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere;

Visto l'art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 secondo cui «Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. (…) Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;

Viste le richieste e le note integrative delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento;

Visto l'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 «Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta»;

Visto, altresì, l'art. 22, comma 5, del CCNL comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, come integrato dall'art. 22 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 secondo cui «I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purché vi sia disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000»;

Considerato che, in linea con le politiche di Governo, volte a definire prioritariamente le procedure di ricollocazione del personale proveniente dagli enti di area vasta, nonché in conformità con la normativa sopra citata, è possibile procedere con il presente provvedimento ad autorizzare le assunzioni a tempo indeterminato di personale vincitore di concorso, le assunzioni in esecuzione di sentenze che obbligano all'inquadramento di personale, le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e l'assunzione di ulteriori unità di personale appartenente ai c.d. profili infungibili;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1.

Ministero dello sviluppo economico

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, n. 6 dirigenti di seconda fascia vincitori di concorso, di cui alla Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n. 114, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015, a trasformare n. 24 rapporti di lavoro a tempo indeterminato da tempo parziale a tempo pieno, dei quali n. 23 di area terza, posizione economica F1, e n. 1 unità di area seconda, posizione economica F2, nonché a procedere a n. 9 inquadramenti in area terza, posizione economica F1, per progressioni verticali, in forza di sentenze di condanna, come riportato nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato, sulle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, a trasformare n. 2 rapporti di lavoro a tempo indeterminato da tempo parziale a tempo pieno, di cui uno appartenente all'area seconda, posizione economica F3, e l'altro all'area terza posizione economica F4, come riportato nella Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ruolo ICQRF

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - ruolo ICQRF è autorizzato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, a trasformare n. 1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale appartenente all'area seconda, posizione economica F3, da tempo parziale a tempo pieno, come riportato nella Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è autorizzato, sulle cessazioni dell'anno 2010 - budget 2011 e dell'anno 2012 - budget 2013, ad assumere a tempo indeterminato n. 1 unità di personale appartenente all'area B, posizione economica B1, con profilo di guardaparco, di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n. 114, l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è autorizzato, sulle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014 e dell'anno 2014 - budget 2015, ad assumere a tempo indeterminato n. 2 unità di personale appartenente all'area B, posizione economica B1, con profilo di guardaparco, di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, n. 102 unità di personale di area III, posizione economica F1, vincitori di concorso, di cui alla Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, n. 77 unità di personale di area III, posizione economica F1, vincitori di concorso, di cui alla Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n. 114, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA/ICE) è autorizzata, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015, ad assumere a tempo indeterminato n. 2 unità di area terza, posizione economica F1, come riportato nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.

Rimodulazione

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

Art. 9.

Comunicazione assunzioni

1. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va, altresì, fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri gustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1045

TABELLA 1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 – Budget assunzioni 2012)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2011	Unità cessate anno 2011	20% unità cessate 2011
	Dirigente di II fascia (vincitori)	6	€ 60.383,12	€ 72.884,00	€ 133.267,12	€ 799.602,72				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		6				€ 799.602,72	€ 8.259.483,63	€ 1.651.896,73	166	33

TABELLA 2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(Cessazioni anno 2014 – Budget assunzioni 2015)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o modifica part-time)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2014	Budget disponibile calcolato su 40 % Risparmio cessazioni 2014
	Area III F1 (da P.T.50% a F.T.)	23	€ 35.743,55	€ 1.826,19	€ 37.569,74	€ 19.697,97	€ 453.053,20		
	Area II F2 (da P.T.50% a F.T.)	1	€ 30.593,05	€ 1.826,19	€ 32.419,24	€ 17.122,72	€ 17.122,72		
	Area III F1 (P.V.bandite prima del 31/12/2009-es.sentenza)	1	€ 35.743,55	€ 1.826,19	€ 37.569,74	€ 1.318,76	€ 1.318,76		
	Area III F1 (P.V.bandite prima del 31/12/2009-es.sentenza)	2	€ 35.743,55	€ 1.826,19	€ 37.569,74	€ 273,99	€ 547,98		
	Area III F1 (P.V.bandite prima del 31/12/2009-es.sentenza)	5	€ 35.743,55	€ 1.826,19	€ 37.569,74	€ 3.049,89	€ 15.249,45		
	Area III F1 (P.V.bandite prima del 31/12/2009-es.sentenza)	1	€ 35.743,55	€ 1.826,19	€ 37.569,74	€ 5.150,50	€ 5.150,50		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (di cui 24 trasformazioni da P.T. a F. T. e 9 Progressioni verticali)		33					€ 492.442,60	€ 12.238.131,82	€ 4.895.252,73

TABELLA 3

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o modifica part-time)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile 20% cessazioni 2013	Totale oneri impegnati per n.14 dirigenti ex art.30, co.8., d.l. 201/2011	Budget residuo dopo autorizz.ne ex lege n.201/2011 per n. 14 dirigenti
	Area II - F3 (trasf. P.T. 71% al 100%)	1	€ 32.695,00	€ 3.651,00	€ 36.346,00	€ 10.576,55	€ 10.576,55				
	Area III - F4 (trasf. P.T. 50 % al 100%)	1	€ 43.010,00	€ 3.651,00	€ 46.661,00	€ 23.330,50	€ 23.330,50				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO		2					€ 33.907,05	€ 17.655.838,76	€ 3.531.167,75	€ 1.269.638,52	€ 2.261.529,23

TABELLA 4

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Ruolo ICQRF
ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 – Budget assunzioni 2012)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2011	Unità cessate anno 2011	20% unità cessate 2011
	Assistente di laboratorio area II F3 (trasformazione da P.T al 50% a F.T.)	1	€ 32.695,00	€ 3.494,00	€ 36.189,00	18.094,50	€ 18.094,50				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Ruolo ICQRF)		1					€ 18.094,50	€ 1.202.898,00	€ 240.579,60	26	5

TABELLA 5

ENTE PARCO GRAN PARADISO Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2010 ex art.9, comma 11, d.l. 78/2010			ENTE PARCO GRAN PARADISO Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2012 ex.art.9, comma 11, d.l. 78/2010		
Numero unità cessate anno 2010	risorse cessazioni 2010	20% disponibilità turn-over 2010	Numero unità cessate anno 2012	risorse cessazioni 2012	20% disponibiltà turn-over 2012
4 20%=0,8	190.256,90	38.051,38	1 20%=0,2	55.778,34	11.155,67

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO (Cessazioni anno 2010 e cessazioni anno 2012) [articolo 9, comma 11, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010]							
Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Oneri trattamento complessivo annuo	Totale oneri assunzioni autorizzate	Totale cessazioni anno 2010 e 2012 (cumulo d.l.78/2010)
	Guardaparco area II B1 (idoneo)	1	€ 38.327,16	€ 6.262,54	€ 44.589,70		
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO		1				€ 44.589,70	€ 49.207,05

ENTE PARCO GRAN PARADISO Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2013 ex. art.3, commi 1 e 3, d.l.90/2014			ENTE PARCO GRAN PARADISO Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2014 ex. art.3, commi 1 e 3, d.l.90/2014		
Numero unità cessate anno 2013	risorse cessazioni 2013	20% disponibilità turn-over 2013	Numero unità cessate anno 2014	risorse cessazioni 2014	40% disponibiltà turn-over 2014
	88.808,84	17.761,77		181.192,41	72.476,96

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO (Cumulo cessazioni anno 2013 e cessazioni anno 2014) [articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 114/2014]							
Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Oneri trattamento complessivo annuo	Totale oneri assunzioni autorizzate	Cumulo cessazioni 2013 e 2014
	Guardaparco area II B1 (idoneo)	2	€ 38.327,16	€ 6.262,54	€ 44.589,70		
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO		2				€ 89.179,40	€ 90.238,73

TABELLA 6

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 – Budget assunzioni 2012)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Oneri trattamento complessivo annuo	Totale oneri assunzioni autorizzate	Totale cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato su 20% cessazioni anno 2011	Totale unità cessate anno 2011	20% Totale unità cessate anno 2011
	Area III - F1 (vincitori)	102	€ 36.247,60	€ 2.841,00	€ 39.089,40	€ 3.987.118,80				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		102				€ 3.987.118,80	€ 27.585.611,00	€ 5.517.122,20	556	111

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(Cessazioni anno 2012 - Budget assunzioni 2013)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Oneri trattamento complessivo annuo	Totale oneri assunzioni autorizzate	Totale cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato su 20% cessazioni anno 2012	Totale unità cessate anno 2012	20% Totale unità cessate anno 2012
	Area III - F1 (vincitori)	77	€ 36.247,70	€ 2.841,00	€ 39.089,40	€ 3.009.883,80				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		77				€ 3.009.883,80	€ 21.235.174,00	€ 4.247.034,80	447	89

TABELLA 7

AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(Cessazioni anno 2014 – Budget assunzioni 2015)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2014	Budget disponibile calcolato su 40 % Risparmio cessazioni 2014
	Area III-F1 (vincitori)	2	€ 36.903,76	€ 19.635,18	€ 56.538,94	€ 113.077,88		
AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE		2				€ 113.077,88	€ 285.495,43	€ 114.198,17

16A03606

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2016.

Individuazione di un'ulteriore categoria di contribuenti ammessi al rimborso dell'IVA in via prioritaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 17 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di inversione contabile, come modificato ad opera dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto l'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;

Visto l'articolo 38-*bis* del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma 10 con il quale è stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al predetto articolo 38-*bis* sono eseguiti in via prioritaria;

Visto l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2007;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2014;

Visto l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2015;

Ritenuta la necessità di individuare, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate ulteriori categorie di contribuenti beneficiari dell'erogazione in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerata l'opportunità di modificare il citato decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007 al fine di includere, fra i contribuenti beneficiari, anche i soggetti che effettuano le prestazioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera a-*ter*), del decreto n. 633 del 1972;

Decreta:

Art. 1.

Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007, le parole "le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, sesto comma, lettere *a)* e a-*ter*)".

Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro: PADOAN

16A03601

DECRETO 5 maggio 2016.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 15 aprile 2011 - 15 aprile 2016 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito Testo Unico), modificato dall'articolo l, comma 387, lettera *d)* e lettera *e)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ove si determinano le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato Testo Unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta e gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto l'art. 3 del citato Testo Unico ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015 (decreto cornice per l'anno finanziario 2016), emanato in attuazione dell'artico 3 del citato Testo Unico, ove si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la CDP S.p.a. in data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalità per la gestione del Fondo, ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro DT n. 3513 del 19 gennaio 2015 con il quale è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stessa;

Vista la propria disposizione DT a 35151 del 7 aprile 2016, trasmessa alla Banca d'Italia e a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP), con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 0548965/16 del 22 aprile 2016 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso a questa Direzione e a CDP il dettaglio della predetta operazione di rimborso e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» l'importo derivante da tale operazione;

Visto, in particolare, l'art. 52 comma 1 del menzionato Testo Unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato,

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 1 del Testo Unico citato nelle premesse, si accerta che in data 15 aprile 2016 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di € 3.707.000.000,00 di Buoni del Tesoro Poliennali 15 aprile 2011 — 15 aprile 2016 - codice titolo IT0004712748 - in scadenza per tui totale di € 16.235.079.000,00.

2. In data 15 aprile 2016, giomo fissato per il regolamento dell'operazione, la consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale del titolo di cui al comma 1 del presente decreto per l'importo a valere sulle disponibilità del Fondo. Al capitolo di spesa corrispondente numero 9502 è apportata la conseguente modifica.

3. presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2016

Il dirigente generale: CANNATA

16A03669

DECRETO 10 maggio 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, con godimento 15 aprile 2016 e scadenza 15 aprile 2019, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 maggio 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.159 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 2016, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, con godimento 15 aprile 2016 e scadenza 15 aprile 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, con godimento 15 aprile 2016 e scadenza 15 aprile 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammon-

tare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2016 e l'ultima il 15 aprile 2019.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 maggio 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 maggio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 31 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 maggio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della pesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2016

p. *il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

16A03701

DECRETO 10 maggio 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 15 marzo 2016 e scadenza 15 marzo 2023, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di

interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 maggio 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.159 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 marzo e 11 aprile 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 15 marzo 2016 e scadenza 15 marzo 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro 0,95% con godimento 15 marzo 2016 e scadenza 15 marzo 2023. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 settembre ed il 15 marzo di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 settembre 2016 e l'ultima il 15 marzo 2023.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 maggio 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 maggio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2016, al prezzo di aggiudica-

zione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 62 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 maggio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2016

p. *il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

16A03702

DECRETO 10 maggio 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032, quattordicesima e quindicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 maggio 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.159 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 marzo, 11 maggio, 9 giugno, 9 luglio e 9 ottobre 2015, nonché 11 gennaio e 10 marzo 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell' 1,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping ".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 maggio 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 maggio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 76 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 maggio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell' 1,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2016

p. *il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

16A03703

DECRETO 10 maggio 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030, diciottesima e diciannovesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 maggio 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.159 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 14 maggio, 8 luglio, 10 settembre e 10 novembre 2014, 9 gennaio, 11 febbraio e 9 aprile 2015, nonché 9 febbraio e 11 aprile 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 maggio 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 maggio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 76 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 maggio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2016

p. *Il direttore generale del tesoro:* CANNATA

16A03704

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 aprile 2016.

Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 e, in particolare, l'art. 5, comma 3-*sexies*, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubbli-

ca sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale;

Vista la Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago, il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e, in particolare, l'art. 3, che ne prescrive l'applicabilità solo agli aeromobili civili, con esclusione, degli aeromobili di Stato, impegnando comunque gli Stati contraenti ad emanare le disposizioni per i propri aeromobili tenendo in debito conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili;

Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1597/2002 e la Direttiva 2004/36/CE e, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, che stabilisce che la relativa disciplina non si applica agli aeromobili impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia o servizi analoghi, ma comunque prevede che gli Stati membri si adoperino per assicurare che tali servizi tengano nella debita considerazione gli obiettivi del regolamento, nella misura del possibile;

Visto il Regolamento (CE) n. 2150/2005, della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la «Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio»;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» e, in particolare l'art. 17, comma 1;

Visto il Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1983 concernente il registro degli aeromobili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in dotazione alla Polizia di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio»;

Visto il decreto del Ministro della difesa 23 giugno 2006, recante «Individuazione degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», adottato ai sensi dell'art. 743, comma 2, del Codice della navigazione;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante «Struttura del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»;

Visto i regolamenti «Mezzi aerei a pilotaggio remoto» emanati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile il 16 dicembre 2013 e il 16 luglio 2015;

Vista la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/A/421.2/43 del 9 dicembre 2002, concernente «Nuovi criteri sperimentali per il Piano coordinato di controllo del territorio»;

Viste le normative militari della direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità;

Viste le normative tecniche che disciplinano l'iscrizione nel registro degli aeromobili militari e l'ammissione alla navigazione aerea, denominata rispettivamente AER P-7, ed. 21 febbraio 2012, con supplemento AER P-7A del 30 novembre 2012, e AER P-2, ed. 8 maggio 2013, emanate dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale;

Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di impiego dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione o in uso alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le finalità di cui all'art. 5, comma 3-*sexies* del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) SAPR (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto): sistema costituito da un mezzo aereo a pilotaggio remoto e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto;

b) Forze di polizia: Forze di polizia di cui all'art. 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

c) ENAC: Ente nazionale per l'aviazione civile;

d) ENAV: Ente nazionale di assistenza al volo;

e) DAAA: Direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità;

f) APR (Aeromobile a pilotaggio remoto): mezzo aereo a pilotaggio remoto;

g) BLOS (Beyond line of sight): operazioni di volo condotte oltre il contatto visivo;

h) CTR (Controlled traffic region): spazio aereo controllato;

i) ATZ (Aerodrome traffic zone): zona di traffico aeroportuale;

l) AIP (Aeronautical information publication): informazioni, regole e procedure da applicare nello spazio aereo italiano pubblicate dall'ENAV;

m) ATS (Air traffic services): ente di controllo del traffico aereo;

n) ARP (Aerodrome reference point) posizione convenzionalmente presa come riferimento geografico per ogni aeroporto.

Art. 3.

Finalità di impiego dei SAPR

1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato previste dal Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano i SAPR ai fini del controllo del territorio per finalità di ordine e sicurezza pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.

Art. 4.

Modalità di impiego dei SAPR

1. L'impiego dei SAPR da parte delle Forze di polizia nello svolgimento dell'attività di controllo del territorio è pianificato nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del prefetto.

2. L'impiego dei SAPR nell'ambito dei servizi di ordine pubblico è disposto dal questore.

3. Le speciali modalità operative di impiego dei SAPR nell'attività e nei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono definite, ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare, sentito per i profili di safety l'ENAC, all'esito della sperimentazione di cui all'art. 15. Il medesimo decreto disciplina l'impiego dei SAPR in situazioni di emergenza.

4. Le speciali modalità operative di impiego dei SAPR per le ulteriori finalità di cui all'art. 3, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, sono definite, ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento, secondo le disposizioni emanate da ciascuna Forza di polizia.

5. L'eventuale concorso nelle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 dei SAPR in dotazione o in uso alle Forze armate è regolato da apposite intese.

Capo II

CERTIFICAZIONE, IMMATRICOLAZIONE E AMMISSIONE ALLA NAVIGAZIONE

Art. 5.

Certificazione, immatricolazione ed ammissione alla navigazione

1. I SAPR in dotazione alle Forze di polizia sono certificati, ammessi alla navigazione e immatricolati mediante iscrizione nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa. Resta fermo quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1983.

2. Le Forze di polizia possono iscrivere nei propri registri i SAPR in dotazione certificati dall'ENAC conformemente ai regolamenti emanati dal medesimo Ente.

3. La Forze di polizia possono, altresì, immatricolare i SAPR in dotazione, mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale, secondo i regolamenti vigenti.

Art. 6.

Regolamentazione tecnica dei SAPR iscritti nel registro degli aeromobili militari

1. Ai SAPR iscritti nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa, si applicano le regolamentazioni tecniche emanate dalla direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità del medesimo Ministero.

Art. 7.

Caratteristiche dei SAPR

1. Le caratteristiche specifiche dei SAPR impiegati nell'attività e nei servizi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, includono i requisiti di sicurezza stabiliti dall'ENAC in ragione del peso del mezzo aereo.

Capo III

PILOTAGGIO

Sezione I

TITOLI

Art. 8.

Titoli o qualifiche di pilotaggio

1. Il pilotaggio degli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, è affidato a personale munito di licenza/brevetto militare di pilotaggio o qualifica equiparabile a quella prevista per il personale militare dalle disposizioni di cui all'art. 248 del Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Il pilotaggio degli APR di peso uguale o superiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, è affidato a personale in possesso di un titolo aeronautico di pilota equipollente a quello che in ambito militare consente la conduzione di APR di analoga classe.

Sezione II

PROCEDURE OPERATIVE DI DECOLLO, ATTERRAGGIO E DI VOLO

Art. 9.

Procedure operative di decollo e atterraggio di APR di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi

1. Gli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati nell'ambito di servizi preventivamente pianificati, decollano e atterrano, di massima, nella medesima località, nel rispetto delle disposizioni in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e al decreto ministeriale 1° febbraio 2006, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Gli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati per esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area o superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.

Art. 10.

Procedure di volo di APR di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi in attività di controllo del territorio o servizi di ordine pubblico

1. Le Forze di polizia che impiegano APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, nell'ambito dell'attività o dei servizi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, osservano le seguenti prescrizioni:

a) a ciascuna delle persone cui è affidato il pilotaggio è consentito condurre le operazioni di volo di un solo aeromobile;

b) le operazioni di volo sono condotte in condizioni di costante contatto visivo senza l'ausilio di dispositivi ottici, in un volume di spazio di 150 metri di altezza e 500 metri di raggio dalla persona cui è affidata la conduzione dell'aeromobile.

2. Ove l'ambiente non consenta di soddisfare anche uno dei limiti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sempreché sia garantito il comando radio tra la stazione di controllo a terra e l'aeromobile, il controllo dello stesso e la sicurezza delle operazioni sono garantiti con soluzioni procedurali individuate dalle Forze di polizia che prevedano, alternativamente o congiuntamente:

a) l'uso di osservatori equipaggiati con dispositivi atti a consentire comunicazioni foniche in modalità full duplex tra gli stessi e chi conduce l'APR;

b) l'impiego di più operatori con stazioni di controllo a terra in grado di porre in essere un passaggio di condotta dell'APR da una stazione remota ad una differente stazione remota.

Art. 11.

Sorvolo di assembramenti

1. Qualora esigenze operative richiedano il sorvolo di assembramenti, l'attraversamento deve essere effettuato con modalità tali da ridurre il rischio per le persone sorvolate.

Art. 12.

Volo in condizioni BLOS

1. L'impiego di SAPR in condizioni BLOS è effettuato secondo uno specifico protocollo tecnico-operativo adottato da ciascuna Forza di polizia, di concerto con l'ENAC, sentiti l'ENAV e l'Aeronautica militare per gli aspetti relativi alla gestione del controllo del traffico aereo.

2. Per gli aspetti certificativi relativi alle esigenze di impiego in condizioni BLOS, il protocollo tecnico-operativo di cui al comma 1 è adottato di concerto con l'ENAC e con la direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità del Ministero della difesa.

Art. 13.

Volo in spazi aerei controllati, all'interno della zona di traffico aeroportuale, in prossimità di aviosuperfici e in servizio di pronto intervento di polizia

1. Le operazioni di volo in spazi aerei controllati (CTR) e all'interno della zona di traffico aeroportuale (ATZ), se pianificate, sono effettuate in conformità ai regolamenti mezzi aerei a pilotaggio remoto dell'ENAC, salvaguar-

dando, attraverso il coordinamento con i servizi ATS, le competenze e le esigenze operative e addestrative delle FF.AA..

2. Alle operazioni di volo non pianificabili e di pronto intervento si applicano le misure previste per gli aeromobili in servizio di pronto intervento di polizia (BAT - Buster air traffic) secondo le regole e procedure applicate nello spazio aereo italiano e pubblicate nelle informazioni aeronautiche italiane (AIP).

3. Le operazioni all'interno della zona di traffico aeroportuale (ATZ) di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio, sono coordinate con l'Ente di controllo del traffico aereo (ATS) responsabile.

4. Per gli aeroporti non dotati di zona di traffico aeroportuale (ATZ), le operazioni di volo condotte ad una distanza inferiore a 5 Km dall'aeroporto (ARP) sono coordinate con il gestore dell'aeroporto.

5. Le operazioni di volo condotte ad una distanza inferiore a 5 Km da un'aviosuperficie, come definite dall'art. 701 del Codice della navigazione e le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ENAC, sono coordinate con il gestore dell'aviosuperficie.

Capo IV

PROCEDURE DEI SAPR
IN PRESENZA DI TRAFFICO AEREO PILOTATO

Art. 14.

Regola di precedenza

1. Il traffico aereo con pilota a bordo ha diritto di precedenza sui SAPR.

2. Il pilota di SAPR, è responsabile di evitare interferenze con il traffico aereo pilotato. Nel rilevare una possibile interferenza, egli si porta ad una quota di sicurezza.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Disciplina transitoria

1. Allo scopo di definire le speciali modalità operative di impiego dei SAPR nello svolgimento dell'attività e dei servizi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un tavolo tecnico interforze e interdisciplinare per la predisposizione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di apposite linee guida. Il medesimo tavolo tecnico individua le province presso le quali effettuare, per un periodo non superiore ad un anno, la sperimentazione delle linee guida.

Art. 16.

Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

16A03629

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 marzo 2016.

Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo illimitato per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 889, comma 1, lettera *a)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato "codice", che prevede la possibilità di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonché l'art. 1006 del medesimo codice che estende tale facoltà nei confronti dei militari di truppa, con provvedimento del Ministro della difesa;

Visto l'art. 986, commi 1, lettera *a)*, e 2, del codice, il quale dispone che il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;

Visto l'art. 997, comma 1, lettera *b)*, del codice, che prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate; nonché l'art. 939, comma 2, in forza del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;

Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e specialità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonché dell'Arma dei carabinieri;

Ravvisata la necessità di provvedere, per l'anno 2016, all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo illimitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2016 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

a) per l'Esercito, 11 ufficiali per periodi di 95 giorni (5 + 45 + 45 gg.) ovvero 24 ufficiali per periodi di 45 giorni o 216 ufficiali per periodi di 5 giorni ovvero, in funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti al grado, ai Corpi o alle Armi di appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente a 3 ufficiali in ragione d'anno;

b) per la Marina militare, 24 ufficiali per periodi di 30 giorni, pari a 2 ufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Roma, 22 marzo 2016

Il Ministro: PINOTTI

16A03607

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 aprile 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni, per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per la procura della Repubblica presso il il Tribunale per i minorenni di Catania, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Caltagirone, Catania, Ragusa e Siracusa;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2016

Il Ministro: ORLANDO

16A03626

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 aprile 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di maneb, sulla base del dossier Mangavis DG 750 g/Kg di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva maneb;

Visto in particolare, che l’approvazione della sostanza attiva maneb è stata prorogata fino al 31 gennaio 2018, come indicato nell’allegato al reg. (UE) 762/2013;

Visto il decreto di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto;

Vista l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento MANGAVIS DG, presentato dall’impresa Cerexagri Italia S.r.l. ora UPL Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l’impresa titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva maneb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all’art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo MANGAVIS DG 750 g/Kg, svolta dall’ Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 gennaio 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l’Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall’Ufficio;

Vista la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva maneb, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento MANGAVIS DG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”.

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva maneb, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell’etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.

Roma, 12 aprile 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **maneb** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier MANGAVIS DG 750 g/Kg di All. III fino **al 31 gennaio 2018** ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>3903</td><td>MANGAVIS DG</td><td>13/10/1980</td><td>UPL Italia S.r.l.</td><td>H317-H319-H316d-H410; EUH401; P201-P273-P280-P308+P313-P333+P313-P337+P313-P391-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Estensione alle colture: pomodoro, patata, melone, cocomero, aglio, cipolla, fagiolo asparago
- Eliminazione delle colture: tabacco, garofano</td></tr>
</table>

MANGAVIS DG

FUNGICIDA ORGANICO A BASE DI MANEB
- GRANULI DISPERSIBILI -

MANGAVIS DG
COMPOSIZIONE

ATTENZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
MANEB puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H319 Provoca grave irritazione oculare – H361d Sospettato di nuocere al feto – H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso - P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi - P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico – P333+313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico – P337+313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico – P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito - P405 Conservare sotto chiave - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente sui rifiuti pericolosi

Titolare dell'autorizzazione:
UPL Italia S.r.l. - Via Terni 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – Tel. 0547 661523

Officine di produzione: **CEREXAGRI** B.V. P.O. Box 6030 - 3196 Rotterdam (NL) – **UPL Ltd.** - Ankleshwar (India)

Registrazione del Ministero della Sanitá N. 3903 del 13/10/1980

Contenuto netto: kg 1,3,5,10,15, 20, 25 **PARTITA N°**............................

TELEFONO DI EMERGENZA: Tel. 00 44 (0) 208 762 8322

Prescrizioni supplementari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggersi le vie respiratorie (naso e bocca). Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Le operazioni di rientro sono interdette fino a che lo spray a livello fogliare non sia asciugato Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di da corpi idrici superficiali: di16 metri per melo e pero e di 10 metri per il vigneto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: **cute**: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio**: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio**: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Coltura	Malattie	Dose g/hl	Volume d'acqua L/ha	N° max trattamenti	Tempo di carenza (giorni)
Pomacee (melo e pero)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*)	150-250	500-1200	2	28
Vite da vino	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Black-rot (*Guignardia bidwellii*)	200-250	200-1000	4	28
Pomodoro (in pieno campo e semenzaio)	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*)	150-210	500-1000	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*)	210	500-1000	8	7
Melone, Cocomero	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	150-210	500-1000	4	3
Aglio, Cipolla	Peronospora (*Peronospora destructor, Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia sp.*)	210	500-1000	4	28
Fagiolo	Ruggine (*Uromyces appendiculatus*)	210	200-1000	2	21
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*)	2,1 kg/ha	200-1000	4	-

Per tutte le colture dose massima di 2,1 Kg/ha.
Per pomodoro, patata, melone, cocomero iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per aglio e cipolla iniziare i trattamenti quando le piante abbiano raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere. Porre particolare attenzione al periodo di formazione dei bulbi. Nelle colture da seme continuare i trattamenti fino alla raccolta. Usare preferibilmente un basso volume di irrorazione.
Per il fagiolo eseguire il primo trattamento alla comparsa della prima foglia composita e il secondo alla comparsa degli abbozzi fiorali.
Per l'asparago iniziare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni (parte edibile), quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli all'insediamento del patogeno. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per la vite, utilizzare solo per il trattamento di uva da vino, non utilizzare per il trattamento di uva da tavola.

COMPATIBILITÀ: MANGAVIS® DG non è compatibile con prodotti a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese e Polisolfuri). **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:
Varietà di pere sensibili al Maneb: Abate Fetel, Arnella, Butirra, Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

ATTENZIONE!
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate
- Non impiegare in serra
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 APR. 2016

16A03602

DECRETO 27 aprile 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di idrossido di rame, sulla base del dossier COH 20 WG Phoenix di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva idrossido di rame;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva idrossido di rame decade il 30 novembre 2016, come indicato nell'allegato al Reg. (UE) 540/2011;

Visto in particolare, che il Reg. (UE) 232/2015 che proroga approvazione sulla sostanza attiva idrossido di rame fino al 31 gennaio 2018

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario COPPERLAND n. reg. 14870 riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario COPPERLAND n. reg. 14870 riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del

dossier COH 20 WG Phoenix (registration report-RR) relativo al prodotto fitosanitario di riferimento KUPPER 20 WG , n. reg. 16566 presentato dall'impresa Phoenix-DEL S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive idrossido di rame;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-DRR) messo a disposizione degli stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 27 ottobre 2015;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, a sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa sopra indicata per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento KUPPER 20 WG n. reg. 16566 è stata esaminata dallo stato membro relatore Italia con esito favorevole cosi come indicato nel dossier COH 20 WG Phoenix (registration report-RR);

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 47465 in data 23 dicembre 2015 con la quale è stata richiesta all'Impresa Phoenix-DEL S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi per il completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva idrossido di rame , il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier COH 20 WG Phoenix conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta".

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva idrossido di rame, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione e formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È approvate quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per il prodotto fitosanitario con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserita nell'allegato sono consentite secondo le seguenti modalità:

- 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

E' fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Phoenix-DEL S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 27 aprile 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **idrossido di rame** è ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier COH 20 WG Phoenix di All. III fino **al 31 gennaio 2018** ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 7 febbraio 2007 dell'ultima sostanza attiva approvata.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>14870</td><td>COPPERLAND</td><td>25/11/2009</td><td>Phoenix-DEL S.r.l.</td><td>PERICOLO
H317-H318- H410- EUH 401- P280- P305+P351+P338- P333+P313-P363-P391- P501.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Cambio di composizione minore in adeguamento al prodotto di riferimento
- Estensione alle colture: otaggi a bulbo (aglio, cipolla, cipolline, scalogno), patata, mirtillo, lampone, ribes, mora, uva a spina, anguria, melone, zucca.
- Eliminazione delle colture: agrumi fragola, cavoli, ortaggi a stelo (carciofo, cardo, sedano, finocchio, asparago), ortaggi a foglia (lattuga, scarola, indivia, cicoria/radicchio, rucola, spinacio), oleaginose
- Eliminazione dell'officina di distribuzione: Consorzio Agrario del Nord Est – Via Francia n.2 – Verona.</td></tr>
</table>

COPPERLAND

Fungicida a base di Rame sottoforma di Idrossido
in granuli idrodisperdibili
Gruppo FRAC: M1 Fungicida multisito con attività di contatto

COPPERLAND

Partita n.:*

COMPOSIZIONE
- Rame metallo..........g 20
(sotto forma di idrossido)
- sostanze coadiuvanti q.b. a 100

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 – Può provocare una reazione allergica della pelle. **H318** - Provoca gravi lesioni oculari. **H 410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE: P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
REAZIONE: P305 + P351 +P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P333+313** – In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. **P363** - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. **P391** - Raccogliere la fuoriuscita.
SMALTIMENTO: P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PHOENIX-DEL S.r.l.
Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova
Tel. +39 049 8079517

Stabilimento di produzione e/o confezionamento:
Cinkarna Celje Inc.Kidričeva 26, 3001 Celje, Slovenia

Registrazione Ministero della Salute n. 14870 del 25/11/2009

Contenuto netto : g 100 - 500, kg 1-5-10-20-25

Prescrizioni supplementari:
Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 10 metri da corpi idrici superficiali per viti, kiwi, solanacee e cucurbitacee, piccoli frutti, ortaggi a bulbo, tabacco, cipresso, floreali/ornamentali, patate;
- 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per olivo;
- 20 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee, drupacee compresi noce e nocciolo.

Per gli alberi da frutto, per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.
CARATTERISTICHE: COPPERLAND è un formulato in microgranuli idrodisperdibili che per il suo originale processo produttivo e l'estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.
CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

COPPERLAND, a base di rame sotto forma di idrossido, trova impiego nelle seguenti colture:

Vite: contro Peronospora *(Plasmopara viticola)*. Azione collaterale contro: Escoriosi *(Phomopsis viticola)*, Marciume nero degli acini o Black-rot *(Guignardia bidwellii)*. Dosi di impiego: 200-280 g/hl (2-2,8 kg/ha). Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione preventiva. Utilizzare la dose più elevata in caso di forte pressione della malattia e andamento stagionale molto piovoso. Massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.

Pomacee (Melo, Pero, Cotogno): controTicchiolatura *(Venturia inaequalis = Endostigma inaequalis* e *V. pyrina = Endostigma pyrina)*, Cancro rameale da *Nectria (Nectria galligena)*, Cancro rameale da *Sphaeropsis (Sphaeropsis malorum)*, Cancro rameale da *Phomopsis (Phomopsis mali)*, Muffa a circoli *(Monilia fructigena)*, Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*, Colpo di fuoco batterico del pero *(Erwinia amylovora)*. Dosi di impiego:
- trattamenti autunno-invernali e cancri: 200-210 g/hl (2,4-3,150 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
- trattamenti alla ripresa vegetativa(ingrossamento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 170-180 g/hl (2,040-2,7 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Colpo di fuoco batterico del pero: dosi di impiego 60-70 g/hl (0,720-1,050 kg/ha) nei trattamenti autunnali-inizio primavera su cv. non cuprosensibili. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 25-55 g/hl (massimo 3,450 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.

Nespolo: contro Brusone o Ticchiolatura *(Fusicladium eriobotryae)*,. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 220-280 g/hl (2,2-3,360 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino): Solo trattamenti autunno-invernali contro Bolla del pesco *(Taphrina deformans)*, Corineo *(Stigmina carpophila = Coryneum beijerinkii)*, Moniliosi *(Monilia laxa, M. fructigena)*, Nerume o Cladosporiosi *(Cladosporium carpophilum)*, Cilindrosporiosi del ciliegio *(Cylindrosporium padi)*, Scopazzi del ciliegio *(Taphrina cerasi)*, Bozzacchioni del susino *(Taphrina pruni)*. Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee (*Xanthomonas campestris* pv. *pruni)*, Deperimento batterico del pesco *(Pseudomonas syringae* pv. *persicae)*, Scabbia batterica dell'albicocco *(Pseudomonas syringae* pv. *syringae)*. Dosi di impiego: 250-265 g/hl (2,5-3,180 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 40-85 g/hl (massimo 3,4 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.

Olivo: contro Occhio di pavone o Cicloconio *(Spilocaea oleagina = Cycloconium oleaginum)*, Rogna *(Pseudomonas syringae* subsp. *savastanoi)*, Fumaggine *(Capnodium* sp., *Cladosporium* sp.)..Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli alle malattie. Dosi di impiego: 230-330 g/hl

(2,3-3,3 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
Actinidia: contro Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum, Phytophthora* spp.*)*, Alternaria *(Alternaria alternata)*, Maculatura batterica *(Pseudomonas viridiflava)*, Cancro batterico *(Pseudomonas syringae pv, syringae)*. Dosi d'impiego:350 g/hl (3,5 kg/ha) per interventi sul bruno;230 g/hl (2,3 kg/ha) per interventi in vegetazione. Massimo 2 applicazioni sul bruno.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 95-175 g/hl (massimo 7 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.
Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno e Mandorlo): contro Mal dello stacco del nocciolo *(Cytospora corylicola)*, ,Fersa del castagno *(Mycosphaerella maculiformis)*.
Attività collaterale contro Macchie nere del noce *(Xanthomonas campestris* pv. *juglandis)*, Necrosi batterica del nocciolo *(Xanthomonas campestris* pv. *corylina)*, Cancro batterico del nocciolo *(Pseudomonas syringae* pv. *avellanae)*. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 250-280 g/hl (2,5-2,8 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale. Per **Mandorlo**:dosi di impiego:250-265 g/hl (2,5-3,180 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Fruttiferi minori e Piccoli frutti (Mirtillo, Ribes, Lampone, Mora, Uva spina): Septoriosi del rovo *(Mycosphaerella rubi)*,. Trattamenti autunno-invernali e inizio di ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 250-260 g/hl (2-2,6 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

ORTAGGI A FRUTTO:
1.Solanacee (Pomodoro, Melanzana)
Pomodoro: contro Peronospora del pomodoro *(Phytophthora infestans)*, Marciume zonato *(Phytophthora nicotianae* var. *parasitica)*, Picchiettatura batterica *(Pseudomonas syringae* pv. *tomato)*, Maculatura batterica *(Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 245-280 g/hl (2,45-2,8 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Melanzana: Vaiolatura dei frutti o Antracnosi *(Colletotrichum coccodes)*. Dosi di impiego: 190-250 g/hl (1,9-2,5 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.
2.Cucurbitacee con buccia commestibile (Cetriolo, Cetriolino, Zucchino), solo uso in serra. Cucurbitacee con buccia non commestibile (Anguria, Melone, Zucca) in serra e in campo: contro Peronospora delle cucurbitacee *(Pseudoperonospora cubensis)*, Antracnosi *(Colletotrichum lagenarium)*, Maculatura angolare *(Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 190-250 g/hl (1,520-2,5 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

ORTAGGI A BULBO (Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno): contro Peronospora *(Peronospora schleideni)*. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 190-250 g/hl (1,140-2,5 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA (Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Fava): contro Antracnosi del fagiolo *(Colletotrichum limdemuthianum)*, Peronospora del fagiolo *(Phytophthora phaseoli)*,Peronospora del pisello *(Peronospora pisi)*, Antracnosi del pisello *(Ascochyta pisi)*, Antracnosi della fava *(Ascochyta fabae)*, Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo *(Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola)*, Maculatura comune del fagiolo *(Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli)*, Maculatura batterica del pisello *(Pseudomonas syringae* pv. *pisi)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 190-250 g/hl (1,140-2,5 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Crisantemo, ecc.), ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc), FORESTALI (Cipresso, ecc.): contro Peronospora della rosa *(Peronospora sparsa)*, Ticchiolatura della rosa *(Marssonina rosae)*, Alternariosi del garofano *(Alternaria dianthi)*, , Disseccamento del lauroceraso *(Sphaeropsis malorum)*,.Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 190-230 g/hl (1,140-2,3 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.
Cipresso: contro il Cancro del cipresso (*Coryneum=Seiridium cardinale)* Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in primavera e autunno. Dosi di impiego: 240-250 g/hl (1,920-2,5 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

PATATA: contro Peronospora *(Phytophthora infestans)*, Alternariosi *(Alternaria porri* f.sp. *solani)*, Attività collaterale contro Batteriosi. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia Dosi di impiego: 220-260 g/hl (2,2-2,6 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
TABACCO: contro la Peronospora del tabacco *(Peronospora tabacina)* e Marciume basale del fusto *(Phytophthora nicotianae)*. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 200-250 g/hl (2-2,5 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale (1000 l/ha mediamente per la vite, 1000-1500 l/ha per i fruttiferi, 800-1000 l/ha per forestali, 600-1000 l/ha per le orticole e floreali). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

FITOTOSSICITÀ: non trattare durante la fioritura.
Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetèl, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floricole e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il prodotto su larga scala.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro da mensa, ortaggi a bulbo, cucurbitacee a buccia edibile, legumi, melanzana ; 7 giorni prima della raccolta per cucurbitacee a buccia inedibile, 10 giorni per il pomodoro da industria, 14 giorni prima della raccolta per olivo, patata; 21 giorni per la vite, per applicazioni in post-fioritura.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....27 APR. 2016

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

COPPERLAND

Fungicida a base di rame sotto forma di Idrossido
in granuli idrodisperdibili
Gruppo FRAC: M1 Fungicida multisito con attività di contatto

COPPERLAND

Partita n.:*

COMPOSIZIONE
- Rame metallo...........g 20
(sotto forma di idrossido)
- sostanze coadiuvanti q.b. a 100

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 – Può provocare una reazione allergica della pelle. **H318** - Provoca gravi lesioni oculari. **H 410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE: P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
REAZIONE: P305 + P351 +P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P333+313** – In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. **P363** - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. **P391** - Raccogliere la fuoriuscita.
SMALTIMENTO: P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PHOENIX-DEL S.r.l.
Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova

Tel. +39 049 8079517

Stabilimento di produzione e/o confezionamento:
Cinkarna Celje Inc.Kidričeva 26, 3001 Celje, Slovenia

Registrazione Ministero della Salute n. 14870 del 25/11/2009

Contenuto netto : g 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATONON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 27 APR. 2016

16A03603

DECRETO 27 aprile 2016.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario denominato «Dursban 5G» reg. n. 9155.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto dirigenziale, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario «Dursban» 5G reg. n. 9155 contenente la sostanza attiva clorpirifos, a nome dell'impresa di seguito indicata;

Vista la domanda ricevuta dall'impresa medesima con la quale rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni;

Decreta:

È revocato, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario riportato nella seguente tabella registrato in data e a nome dell'impresa affianco indicata:

	N. reg	Nome	Impresa	Data reg.
1.	9155	Dursban 5G	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	07/03/1997

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 aprile 2016

Il direttore generale: RUOCCO

16A03604

DECRETO 27 aprile 2016.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario denominato «CAP 480 SC» reg. n. 14057.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'articolo 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto dirigenziale, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario CAP 480 SC reg. n. 14057 contenente la sostanza attiva captano, a nome dell'impresa di seguito indicata;

Vista la domanda ricevuta dall'impresa medesima con la quale rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni;

Decreta:

È revocato, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario riportato nella seguente tabella registrato in data e a nome dell'impresa affianco indicata:

	n. reg	nome	impresa	data reg.
1.	14057	CAP 480 sc	Adama italia S.r.l.	20/02/2008

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 aprile 2016

Il direttore generale: RUOCCO

16A03605

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 aprile 2016.

Rettifica al decreto 15 marzo 2016 relativo all'autorizzazione al laboratorio Impresa verde Asti S.r.l. - Laboratorio centro vini studi Piemonte, in San Damiano D'Asti, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del 15 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016 con il quale il laboratorio Impresa verde Asti S.r.l. – Laboratorio centro vini studi Piemonte, in San Damiano D'Asti (Asti), è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che la denominazione del laboratorio è stata erroneamente indicata come «Impresa verde Asti S.r.l. – Laboratorio centro vini studi Piemonte» anziché come «Impresa verde Asti S.r.l. – Laboratorio centro studi vini Piemonte»;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la dovuta correzione al decreto 15 marzo 2016, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 15 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016, relativo all'autorizzazione del laboratorio Impresa verde Asti S.r.l. – Laboratorio centro vini studi Piemonte, in San Damiano D'Asti (Asti), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, dove è scritto: «Impresa verde Asti S.r.l. – Laboratorio centro vini studi Piemonte», leggasi: «Impresa verde Asti S.r.l. – Laboratorio centro studi vini Piemonte».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2016

Il direttore generale: GATTO

16A03621

DECRETO 19 aprile 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio enochimico Ligure S.a.s., in Sarzana (La Spezia), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2015 con il quale il Laboratorio enochimico

Ligure S.a.s., ubicato in Sarzana (La Spezia), Via Aurelia n. 212, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 aprile 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 marzo 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova Litio è stato inserito il metodo previsto dal D.M. 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio enochimico Ligure S.a.s., ubicato in Sarzana (La Spezia), Via Aurelia n. 212, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 marzo 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio enochimico Ligure S.a.s. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità Fissa (1.95 - 10 g/l)	OIV MA-AS313-03: R2009
Acidità Totale (2 - 15 g/l)	OIV MA-AS313-01: R2015 par 5.2
Acidità Volatile (0,05 - 5 g/l)	OIV MA-AS313-02: R2015
Anidride Solforosa Libera e Totale (5-300 mg/l)	OIV MA-AS323-04B: R2009 par.2.2
Sodio (1 - 100 mg/l)	OIV MA-AS322-03B: R2009
Sovrapressione (1 - 6 bar a 20°)	OIV MA-AS314-02: R2003
Titolo alcolometrico volumico effettivo (0,05 - 30,00 Vol.%)	OIV MA-AS312-01A: R2009 par. 4B
Titolo alcolometrico volumico Potenziale (0,05 - 30,00 Vol.%)	OIV MA-AS311-03: R2003 + Reg.491/2009 allegato 1 p.to 15
Titolo alcolometrico volumico Totale (8 - 28,00 Vol.%)	OIV MA-AS311-03: R2003 + OIV MA-AS312-01A par. 4B + Reg. 491/2009 25/05/2009 allegato 1 p.to 15
Estratto non riduttore e Estratto secco netto (5 -500 g/l)	OIV MA-AS2-3B: R2012 + OIV MA-AS311-03: R2003
Estratto secco totale (5 -500 g/l)	OIV MA-AS2-03B: R2012
Litio (0,05 - 1 mg/l)	DM 12/03/1986 - G.U n. 161 del 14/07/1986 allegato XXX
Massa Volumica a 20° C e densità relativa a 20° C (0,7900 - 1,4000 g/cm3)	OIV MA-AS01A: R2012 par. 5
pH (2.00 - 5.00)	OIV MA-AS313-15: R2011
Zuccheri (Glucosio e Fruttosio) (Glucosio: 0,066-128 g/l Fruttosio: 0,114-128 g/l)	OIV MA-AS311-03: R2003

16A03630

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 marzo 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «FA.SER società cooperativa in liquidazione», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 21 maggio 2014, n. 146, con il quale la società cooperativa «FA.SER società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Burgoyne Vidossich ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 novembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Burgoyne Vidossich dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata.

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Marco Cazzara (codice fiscale CZZMRC80A13A944H), nato a Bologna il 13 gennaio 1980 e domiciliato in Torino, via Vespucci n. 34-*bis*, in sostituzione del dott. Filippo Burgoyne Vidossich, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A03648

DECRETO 17 marzo 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cupool società cooperativa siglabile Cupool S.C.», in Grugliasco.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2014, n. 190, con il quale la società cooperativa «Cupool società cooperativa siglabile Cupool S.C.», con sede in Grugliasco (Torino), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Burgoyne Vidossich ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 novembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Burgoyne Vidossich dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata.

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Carlo Cianci (codice fiscale CNCCRL77B27H727A), nato a Saluzzo (CN) il 27 febbraio 1977 e domiciliato in Cuneo, Piazza Galimberti n. 11, in sostituzione del dott. Filippo Burgoyne Vidossich, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A03649

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Società cooperativa di Reano», in Reano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Lega Nazionale cooperative e mutue concluse con la proposta di gestione commissariale per la società cooperativa sotto indicata;

Vista l'istruttoria effettuata dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che ha evidenziato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa di Reano» con sede in Reano (TO) (codice fiscale 00657070017), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969 (codice fiscale CPPFNC69R30Al24T), domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 4.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03650

DECRETO 31 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Uliveti Salentini società cooperativa agricola», in Ugento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Uliveti Salentini Società cooperativa agricola» con sede in Ugento (LE) sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 30 giugno 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 80.670,00 si riscontra una massa debitoria di € 207.209,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 126.539,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Uliveti Salentini Società cooperativa agricola», con sede in Ugento (LE) (codice fiscale 04324910753) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, domiciliato in Galatone (LE), in via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2016

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03647

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2016.

Nomina dei componenti della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. (Provvedimento n. 45).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il regolamento ISVAP n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia di cui al titolo XVIII, capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed in particolare l'art. 6, recante norme in materia di composizione del collegio di garanzia;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2993 del 18 luglio 2012 con cui il mandato dei componenti della seconda sezione del collegio di garanzia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 per esigenze di continuità dell'azione amministrativa;

Visto il provvedimento ISVAP n. 3017 del 31 ottobre 2012 con cui il mandato dei componenti della seconda sezione del collegio di garanzia è stato ulteriormente prorogato, per le esigenze suesposte, fino al 30 giugno 2013;

Visto il provvedimento IVASS n. 2 del 9 aprile 2013 con cui il mandato dei componenti della seconda sezione del collegio di garanzia è stato rinnovato per una durata triennale, con effetto dal 30 giugno 2013 e fino al 30 giugno 2016, per tenere conto del mandato già esercitato in regime di proroga a far data dal 18 luglio 2012;

Considerato che il mandato dei componenti della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari giunge a scadenza in data 30 giugno 2016;

Sentite ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai fini della nomina dei due componenti esperti in materia assicurativa;

Vista la delibera n. 47/2016 assunta dal Direttorio integrato nella seduta del 3 maggio 2016;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Nomina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono nominati componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:

dott. Libertino Alberto Russo, in qualità di Presidente;

avv. Claudia Bortolani, in qualità di componente esperto in materia assicurativa;

prof.ssa Anna Moscarini, in qualità di componente esperto in materia assicurativa.

Art. 2.

Durata

Il mandato dei componenti ha durata quadriennale, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle successive disposizioni di attuazione.

Art. 3.

Pubblicazione ed efficacia

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'IVASS ed è efficace a partire dal 1° luglio 2016.

Roma, 3 maggio 2016

p. *Il Direttorio integrato*
Il Presidente
ROSSI

16A03619

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miapiskol»

Estratto determinazione n. 583/2016 del 22 aprile 2016

Medicinale: MIAPISKOL.

Titolare AIC: Sigillata Limited - Suite 23, Park Royal House, Park Royal Rd, Londra, NW10 7JH - Regno unito.

Confezioni:

AIC n. 043606019 - "10 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister in OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043606021 - "15 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister in OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043606033 - "30 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister in OPA/AL/PVC/AL.

Forma farmaceutica: Compressa orodispersibile.

Composizione: Ogni compressa orodispersibile contiene:

Principio attivo: 10 mg, 15 mg, 30 mg di aripiprazolo.

Eccipienti:

Cellulosa microcristallina;

Silice colloidale anidra;

Aspartame (E951);

Aroma vaniglia:

maltodestrina di mais;

sostanze aromatizzanti;

glicole propilenico (E1520);

Magnesio stearato;

Croscarmellosa sodica (E468);

Per le compresse da 15 mg e 30 mg:

Ossido di ferro giallo (E172).

Produzione principio attivo:

Jubilant Life Sciences Limited # 18, 56, 57 & 58, Kiadb Industrial Area, NANJANGUD - 571 302, Mysore District, Karna Taka - India.

Produttore di intermedi del principio attivo:

M/s. Ami Organics (P) Limited, 440/5 & 6, Road No. 82 A - GIDC Sachin, Surat - 394230 - Gujarat - India.

Rilascio lotti:

Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate - Zejtun ZTN 3000 - Malta;

Actavis ehf. Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur - IS-220 - Islanda;

Balkanpharma-Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600 - Bulgaria.

Controllo lotti:

Actavis Ltd. BLB016, Bulebel Industrial Estate - Zejtun ZTN 3000 - Malta;

Actavis ehf. - Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur - IS-220 - Islanda;

Balkanpharma-Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600 - Bulgaria.

Produzione del prodotto finito:

Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate - Zejtun ZTN 3000 - Malta.

Confezionamento primario e secondario:

Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate - Zejtun ZTN 3000 - Malta.

Actavis ehf. - Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur - IS-220 - Islanda.

Balkanpharma-Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600 - Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

Miapiskol è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da 15 anni di età.

Miapiskol è indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo.

Miapiskol è indicato per il trattamento, fino a 12 settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I negli adolescenti a partire da 13 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "10 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister in OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 043606019 (in base 10) 19LS03 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 44,36.

Confezione: "15 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister in OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 043606021 (in base 10) 19LS05 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 44,36.

Confezione: "30 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister in OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 043606033 (in base 10) 19LS0K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Miapiskol è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Art. 6.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03611

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Hikma».

Estratto determina n. 582/2016 del 22 aprile 2016

Medicinale:

CLARITROMICINA HIKMA

Titolare AIC:

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mó, Nº 8, 8A e 8B

Fervença

2705-906 Terrugem SNT

Portogallo

Confezione

"500 mg polvere per soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 500 mg

AIC n. 042118024 (in base 10) 185BW8 (in base 32)

Forma farmaceutica:

Polvere per soluzione per infusione

Composizione:

Principio attivo:

500 mg di claritromicina

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"500 mg polvere per soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 500 mg

AIC n. 042118024 (in base 10) 185BW8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 79,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 131,37

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CLARITROMICINA HIKMA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03612

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aripřednan».

Estratto determina n. 581/2016 del 22 aprile 2016

Medicinale:

ARIPREDNAN

Titolare AIC:

Sigillata Limited

Suite 23, Park Royal House,

23 Park Royal Rd,

Londra, NW10 7JH

Regno Unito

Confezione
"5 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 043605017 (in base 10) 19LR0T (in base 32)
Confezione
"10 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 043605029 (in base 10) 19LR15 (in base 32)
Confezione
"15 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 043605031 (in base 10) 19LR17 (in base 32)
Confezione
"30 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 043605043 (in base 10) 19LR1M (in base 32)
Forma farmaceutica:
Compresse
Composizione:
Ogni compressa contiene:
Principio attivo:
5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg di aripiprazolo
Eccipienti:
Cellulosa microcristallina
Lattosio monoidrato
Amido di mais
Idrossipropil cellulosa
Magnesio stearato
Produttore del principio attivo:
JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED
18, 56, 57 & 58, KIADB Industrial Area,
NANJANGUD - 571 302, MYSORE DISTRICT, KARNA TAKA
India
Produttore di intermedi del principio attivo:
M/s. Ami Organics (P) Limited,
440/5 & 6, Road No. 82 A
GIDC Sachin, Surat – 394230
Gujarat
India
Rilascio lotti:
Actavis Ltd.
BLB016, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta
Actavis ehf.
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur
IS-220
Islanda
Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600
Bulgaria
Controllo lotti:
Actavis Ltd.
BLB016, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta
Actavis ehf.
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur
IS-220
Islanda
Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600
Bulgaria
Produzione del prodotto finito:
Actavis Ltd.
BLB016, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta
Confezionamento primario e secondario:
Actavis Ltd.
BLB016, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta
Actavis ehf.
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur
IS-220
Islanda
Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600
Bulgaria
Indicazioni terapeutiche:

Ariprednan è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da 15 anni di età.

Ariprednan è indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo.

Ariprednan è indicato per il trattamento, fino a 12 settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I negli adolescenti a partire da 13 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità
Confezione
"5 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 043605017 (in base 10) 19LR0T (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 22,18
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 41,59
Confezione
"10 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 043605029 (in base 10) 19LR15 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 23,65
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 44,36
Confezione
"15 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 043605031 (in base 10) 19LR17 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 23,65
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 44,36
Confezione
"30 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 043605043 (in base 10) 19LR1M (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ARIPREDNAN
è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Condizioni e modalità di impiego per le confezioni classe di rimborsabilità in A

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03613

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metotrexato Doc Generici».

Estratto determina n. 573/2016 del 22 aprile 2016

Medicinale:

METOTREXATO DOC Generici

Titolare AIC:

DOC Generici Srl, Via Turati 40, 20121 Milano

Confezione

"2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita da 2,5 mg/0,33 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257018 (in base 10) 1B6MRU (in base 32)

Confezione

"2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 2,5 mg/0,33 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257020 (in base 10) 1B6MRW (in base 32)

Confezione

"7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita da 7,5 mg/0,30 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257032 (in base 10) 1B6MS8 (in base 32)

Confezione

"7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 7,5 mg/0,30 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257044 (in base 10) 1B6MSN (in base 32)

Confezione

"10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita da 10 mg/0,40 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257057 (in base 10) 1B6MT1 (in base 32)

Confezione

"10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 10 mg/0,40 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257069 (in base 10) 1B6MTF (in base 32)

Confezione

"12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita da 12,5 mg/0,31 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257071 (in base 10) 1B6MTH (in base 32)

Confezione

"12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 12,5 mg/0,31 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257083 (in base 10) 1B6MTV (in base 32)

Confezione

"15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita da 15 mg/0,38 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257095 (in base 10) 1B6MU7 (in base 32)

Confezione

"15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 15 mg/0,38 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257107 (in base 10) 1B6MUM (in base 32)

Confezione

"17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita da 17,5 mg/0,44 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257119 (in base 10) 1B6MUZ (in base 32)

Confezione

"17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 17,5 mg/0,44 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257121 (in base 10) 1B6MV1 (in base 32)

Confezione

"20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita da 20 mg/0,50 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257133 (in base 10) 1B6MVF (in base 32)

Confezione

"20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 20 mg/0,50 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257145 (in base 10) 1B6MVT (in base 32)

Confezione

"22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita da 22,5 mg/0,56 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257158 (in base 10) 1B6MW6 (in base 32)

Confezione

"22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 22,5 mg/0,56 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257160 (in base 10) 1B6MW8 (in base 32)

Confezione

"25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita da 25 mg/0,63 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257172 (in base 10) 1B6MWN (in base 32)

Confezione

"25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 25 mg/0,63 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257184 (in base 10) 1B6MX0 (in base 32)

Confezione

"27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita da 27,5 mg/0,69 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257196 (in base 10) 1B6MXD (in base 32)

Confezione

"27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 27,5 mg/0,69 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257208 (in base 10) 1B6MXS (in base 32)

Confezione

"30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita da 30 mg/0,75 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257210 (in base 10) 1B6MXU (in base 32)

Confezione

"30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 30 mg/0,75 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257222 (in base 10) 1B6MY6 (in base 32)

Forma farmaceutica:

Soluzione iniettabile in siringa pre-riempita (soluzione iniettabile)

Composizione:

Principio attivo:

Metotrexato Doc Generici 2.5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,33 ml contiene 2,5 mg di metotrexato

Metotrexato Doc Generici 7.5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,30 ml contiene 7,5 mg di metotrexato

Metotrexato Doc Generici 10 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,40 ml contiene 10 mg di metotrexato

Metotrexato Doc Generici 12.5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,31 ml contiene 12,5 mg di metotrexato

Metotrexato Doc Generici 15 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,38 ml contiene 15 mg di metotrexato

Metotrexato Doc Generici 17.5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,44 ml contiene 17,5 mg di metotrexato

Metotrexato Doc Generici 20 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,50 ml contiene 20 mg di metotrexato

Metotrexato Doc Generici 22.5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,56 ml contiene 22,5 mg di metotrexato

Metotrexato Doc Generici 25 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,63 ml contiene 25 mg di metotrexato

Metotrexato Doc Generici 27.5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,69 ml contiene 27,5 mg di metotrexato

Metotrexato Doc Generici 30 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,75 ml contiene 30 mg di metotrexato.

Eccipienti:

Cloruro di sodio

Idrossido di sodio per regolare il pH

Acqua per preparazioni iniettabili

Produzione del principio attivo:

Huzhou Zhanwang Pharmaceutical Co., Ltd

West Development Area Rd., Linghu Town, Huzhou City, 313018 Zhejiang, Province

Cina

Produzione confezionamento primario e secondario- controllo di qualità -rilascio dei lotti:

Actavis Italy S.p.A.

Via Pasteur 10, Nerviano (Milano) 20014 italia

Rilascio dei lotti:

S.C. Sindan- Pharma S.R.L

11th Ion Mihalache Blvd, Bucharest

011171 Romania

Indicazioni terapeutiche:

Metotrexato Doc Generici è indicato per il trattamento di:

- artrite reumatoide attiva in pazienti adulti,

- forme poliartritiche di artrite idiopatica giovanile severa in fase attiva, quando la risposta ai farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) è inadeguata,

- psoriasi grave, recidivante e disabilitante, che non risponde adeguatamente ad altre forme di terapia quali fototerapia, PUVA e retinoidi, e artrite psoriasica grave in pazienti adulti.

- malattia di Crohn da lieve a moderata, da solo o in associazione a corticosteroidi in pazienti adulti refrattari o intolleranti alle tiopurine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 7,5 mg/0,30 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257044 (in base 10) 1B6MSN (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 12,70

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 23,81

Confezione

"10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 10 mg/0,40 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257069 (in base 10) 1B6MTF (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 16,40

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 30,76

Confezione

"12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 12,5 mg/0,31 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257083 (in base 10) 1B6MTV (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 20,17

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 37,83

Confezione

"15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 15 mg/0,38 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257107 (in base 10) 1B6MUM (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 23,93

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 44,89

Confezione

"17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 17,5 mg/0,44 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257121 (in base 10) 1B6MV1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 27,80

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 52,14

Confezione

"20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 20 mg/0,50 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257145 (in base 10) 1B6MVT (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 31,67

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 59,39

Confezione

"25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita" 4 siringhe preriempite da 25 mg/0,63 ml con tampone imbevuto con alcol

AIC n. 044257184 (in base 10) 1B6MX0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 38,86

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 72,88

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Metotrexato Doc Generici è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sui portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03614

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina Eignapharma».

Estratto determina n. 588/2016 del 22 aprile 2016

Medicinale:

DULOXETINA EIGNAPHARMA

Titolare AIC:

EIGNAPHARMA S.L.U.

Vista Bella 31

08022 Barcellona

Spagna

Confezioni

AIC n. 044065011 - "30 mg capsule rigide gastroresistenti" 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL

AIC n. 044065023 - "30 mg capsule rigide gastroresistenti" 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL

AIC n. 044065035 - "60 mg capsule rigide gastroresistenti" 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL

Forma farmaceutica:

Capsula rigida gastroresistente.

Composizione:

Ogni capsula contiene:

Principio attivo:

30 mg, 60 mg di duloxetina (come cloridrato).

Eccipienti:

30 mg

Contenuto della capsula

Ipromellosa

Ipromellosa acetato succinato

Saccarosio

Sfere di zucchero

Talco

Titanio diossido (E171)

Trietil citrato

Involucro della capsula

Gelatina

Titanio diossido (E171)

Acqua depurata

60 mg

Contenuto della capsula

Ipromellosa

Ipromellosa acetato succinato

Saccarosio

Sfere di zucchero

Talco

Titanio diossido (E171)

Trietil citrato

Involucro della capsula

Gelatina

Titanio diossido (E171)

Blu brillante (E133)

Acqua depurata

Produzione principio attivo:

Nosch Labs PVTLTD

Survey No. 14, gaddapotharam Village

I.D.A., Kazipally, Jinnaram Mandal

502 319 Medak District, Andhra Pradesh

India

Produzione:

Nosch Labs Pvt. Ltd.

Unit III, Sy No. 407, 408 & 419

D. Nagaram Village, Choutuppal Mandal, Nalgonda District

508252 Andhra Pradesh

India

Confezionamento primario e secondario:

Natco Pharma Ltd

Unit IV, Module-I, Pharmadivision

Mahaboob Nagar District

509228 Kothur, Andhra Pradesh

India

Controllo:

Idifarma Desarrollo Farmacéutico S.L.

Polìgono Mocholì, C/Noàin n. 1, 31110 Navarra

Spagna

Rilascio:

Idifarma Desarrollo Farmacéutico S.L.

Polìgono Mocholì, C/Noàin n. 1, 31110 Navarra

Spagna

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento del disturbo depressivo maggiore.

Trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico.

Trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

Duloxetina Eignapharma è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"30 mg capsule rigide gastroresistenti" 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL

AIC n. 044065011 (in base 10) 1B0S7M (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 4)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 1,29

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2,42

Confezione

"30 mg capsule rigide gastroresistenti" 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL

AIC n. 044065023 (in base 10) 1B0S7Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 4)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 4,89

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 9,17

Confezione

"60 mg capsule rigide gastroresistenti" 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL

AIC n. 044065035 (in base 10) 1B0S8C (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 4)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 10,31

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 19,34

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DULOXETINA EIGNAPHARMA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03615

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacidipina Mylan Pharma».

Estratto determina n. 587/2016 del 22 aprile 2016

Medicinale: LACIDIPINA MYLAN PHARMA

Titolare AIC: Mylan S.p.A., Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano

Confezioni:

AIC n. 043734019 - "2 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister OPA/Alu/PVC-Alu

AIC n. 043734021 - "2 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister OPA/Alu/PVC-Alu

AIC n. 043734033 - "4 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister OPA/Alu/PVC-Alu

AIC n. 043734045 - "4 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister OPA/Alu/PVC-Alu

AIC n. 043734058 - "6 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister OPA/Alu/PVC-Alu

AIC n. 043734060 - "6 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister OPA/Alu/PVC-Alu

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 2 mg, 4 mg, 6 mg di lacidipina.

Eccipienti:

Nucleo:

Lattosio monoidrato

Povidone

Crospovidone (Tipo B)

Magnesio stearato

Film di rivestimento:

Ipromellosa

Titanio diossido (E171)

Macrogol

Produzione principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited - Chemical Technical Operations Unit-III Plot. 116 IDA Bollaram - Jinnaram Mandal Medak District 502325 bAndhra Pradesh - India

Rilascio dei lotti e controllo dei lotti: Mylan Hungary Kft - H-2900 Komarom Mylan utca 1 - Ungheria

Controllo dei lotti, rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario: Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd - 6 Riverview Road, Beverly East Yorkshire HU17 OLD – Regno Unito

Produzione, confezionamento primario e secondario: Dr. Reddy's Laboratories Limited FTO-Unit 2 - Survey n. 42, 45 & 46 Bachupally Village, Qutubullapur Mandal - Ranga reddy District Andhra Pradesh IND 500 090 – India

Confezionamento secondario

DHL Supply Chain SpA Viale delle Industrie 2 - 20090 Settala (MI)

Indicazioni terapeutiche: Lacidipina Mylan Pharma è indicato negli adulti per il trattamento dell'ipertensione, in monoterapia o in associazione ad altri medicinali anti-ipertensivi, inclusi gli antagonisti dei ß-adrenocettori, i diuretici e gli ACE-inibitori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"4 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister OPA/Alu/PVC-Alu

AIC n. 043734045 (in base 10) 19QP0X (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,39

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,10

Confezione

"6 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister OPA/Alu/PVC-Alu

AIC n. 043734058 (in base 10) 19QP1B (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,01

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,53

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LACIDIPINA MYLAN PHARMA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03616

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Sigillata».

Estratto determina n. 593/2016 del 22 aprile 2016

Medicinale: PREGABALIN SIGILLATA

Titolare AIC:

Sigillata Ltd.
Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Rd,
London, NW10 7JH
Regno Unito

Confezione
«25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838010 (in base 10) 19TUKU (in base 32)

Confezione
«50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838034 (in base 10) 19TULL (in base 32)

Confezione
«75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838059 (in base 10) 19TUMC (in base 32)

Confezione
«75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838061 (in base 10) 19TUMF (in base 32)

Confezione
«100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838073 (in base 10) 19TUMT (in base 32)

Confezione
«150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838097 (in base 10) 19TUNK (in base 32)

Confezione
«150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838109 (in base 10) 19TUNX (in base 32)

Confezione
«200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838111 (in base 10) 19TUNZ (in base 32)

Confezione
«225 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838123 (in base 10) 19TUPC (in base 32)

Confezione
«225 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838135 (in base 10) 19TUPR (in base 32)

Confezione
«300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838147 (in base 10) 19TUQ3 (in base 32)

Forma farmaceutica: Capsule rigide

Composizione: Ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo: 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg di pregabalin

Eccipienti:

Contenuto della capsula

Mannitolo

Amido co-processato (amido pregelatinizzato e amido di mais)

Talco

Involucro della capsula

Gelatina

Titanio diossido (E171)

Applicabile solo alle capsule da 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg e 300 mg

Ossido di ferro rosso (E172)

Inchiostro di stampa

Gommalacca

Ossido di ferro nero (E172)

Potassio idrossido

Produzione del principio attivo:

MSN Pharmachem Private Limited, Plot No.: 212 A,B,C,D, Phase-II, IDA Pashamylaram, Patancheru (Mandal), Medak District, Andhra Pradesh, 502 307 India

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. (Chuannan site), Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016, China

Produzione:

Actavis ehf, Reykjavíkurvegur 78, Hafnarfjördur, 220 Iceland

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa, 2600 Bulgaria

Rilascio dei lotti:

Actavis ehf, Reykjavíkurvegur 78, Hafnarfjördur, 220 Iceland

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa, 2600 Bulgaria

Controllo dei lotti:

Actavis ehf, Reykjavíkurvegur 78, Hafnarfjördur, 220 Iceland

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa, 2600 Bulgaria

Confezionamento primario e secondario:

Actavis ehf, Reykjavíkurvegur 78, Hafnarfjördur, 220 Iceland

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa, 2600 Bulgaria

Actavis Ltd., BLB 016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN, 300 Malta

Indicazioni terapeutiche:

Dolore neuropatico

Pregabalin Sigillata è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale in soggetti adulti.

Epilessia

Pregabalin Sigillata è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria.

Disturbo d'ansia generalizzata

Pregabalin Sigillata è indicato per il trattamento del disturbo d'ansia generalizzata (GAD) negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione
«25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838010 (in base 10) 19TUKU (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 4
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,16
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,18
Confezione
«50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838034 (in base 10) 19TULL (in base 32)
Classe di rimborsabilità: C
Confezione
«75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838059 (in base 10) 19TUMC (in base 32)
Classe di rimborsabilità: A Nota 4
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,89
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,42
Confezione
«75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838061 (in base 10) 19TUMF (in base 32)
Classe di rimborsabilità: A Nota 4
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,55
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,67
Confezione
«100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838073 (in base 10) 19TUMT (in base 32)
Classe di rimborsabilità: C
Confezione
«150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838097 (in base 10) 19TUNK (in base 32)
Classe di rimborsabilità: A Nota 4
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,31
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,09
Confezione
«150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838109 (in base 10) 19TUNX (in base 32)
Classe di rimborsabilità: A Nota 4
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,25
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,35
Confezione
«200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838111 (in base 10) 19TUNZ (in base 32)
Classe di rimborsabilità: C
Confezione
«300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC
AIC n. 043838147 (in base 10) 19TUQ3 (in base 32)
Classe di rimborsabilità: A Nota 4
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,87
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 48,52

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pregabalin Sigillata» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03617

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enterasin»

Estratto determina V&A/703 del 20 aprile 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società CRINOS S.P.A. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI).

Medicinale ENTERASIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 029480011 - «400 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 029480023 - «2g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose con erogatore;

A.I.C. n. 029480035 - «4g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose con erogatore;

A.I.C. n. 029480050 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse.

Alla società:

EG S.P.A. (codice fiscale n. 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in Mesalazina EG.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03644

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Accord»

Estratto determinazione n. 566/2016 del 22 aprile 2016

Medicinale: RASAGILINA ACCORD.

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex - HA1 4HF - Regno Unito.

Confezione:

«1 mg compresse» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 044206011 (in base 10) 1B51XV (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 044206023 (in base 10) 1B51Y7 (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 044206035 (in base 10) 1B51YM (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 044206047 (in base 10) 1B51YZ (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 044206050 (in base 10) 1B51Z2 (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 112 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 044206062 (in base 10) 1B51ZG (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044206074 (in base 10) 1B51ZU (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044206086 (in base 10) 1B5206 (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044206098 (in base 10) 1B520L (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044206100 (in base 10) 1B520N (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044206112 (in base 10) 1B5210 (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044206124 (in base 10) 1B521D (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 30 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044206136 (in base 10) 1B521S (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 044206148 (in base 10) 1B5224 (in base 32).

Confezione:

«1 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044206151 (in base 10) 1B5227 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

1 mg di rasagilina (come rasagilina tartrato).

Eccipienti:

Cellulosa microcristallina

Amido di mais

Amido pregelatinizzato (dal mais)

Talco

Sodio stearil fumarato

Produzione principio attivo:

Medichem Manufacturing (Malta) Ltd. HF-61, Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG 3000 - Malta;

Amino Chemicals Ltd.. A61 Industrial Estate - Marsa, MRS3000 - Malta.

Rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Limited - Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito;

Delorbis Pharmaceuticals Ltd - 17 Athinon Street, Ergates Industrial Area, 2643 Ergates Lefkosia, Cipro;

Iberfar - Indústria Farmacêutica, S.A. - Rua Consiglieri Pedroso, no. 121-123 - Queluz de Baixo, Barcarena, Portogallo;

Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica, S.A. - Av. das Indústrias - Alto do Colaride, Cacém, Portogallo.

Controllo di qualità:

Delorbis Pharmaceuticals Ltd - 17 Athinon Street, Ergates Industrial Area, 2643 Ergates Lefkosia, Cipro;

Iberfar - Indústria Farmacêutica, S.A. - Rua Consiglieri Pedroso, no. 121-123 - Queluz de Baixo, Barcarena, Portogallo;

Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica, S.A. - Av. das Indústrias - Alto do Colaride, Cacém, Portogallo;

Astron Research Limited - 2nd & 3rd floor, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito;

Wessling Hungary Kft - Fòti ùt 56., Budapest, 1047 - Ungheria;

Pharmavalid Limited, Microbiological Laboratory - Tátra u. 27/b, Budapest, 1136 - Ungheria.

Produzione, Confezionamento primario e secondario:

AET Laboratories Private Ltd. - Survey No. 42, Gaddapotharam, Kazipally Industrial Area - 502319 Medak D., Hyderabad, Andra Pradesh - India;

Delorbis Pharmaceuticals Ltd - 17 Athinon Street, Ergates Industrial Area, 2643 Ergates Lefkosia, Cipro;

Iberfar - Indústria Farmacêutica, S.A. - Rua Consiglieri Pedroso, no. 121-123 - Queluz de Baixo, Barcarena, Portogallo.

Confezionamento primario e secondario:

Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica, S.A. - Av. das Indústrias - Alto do Colaride, Cacém, Portogallo.

Confezionamento secondario:

Accord Healthcare Limited - Unit C & D, Homefield Business park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche:

Rasagilina Accord è indicata nel trattamento della malattia di Parkinson idiopatica in monoterapia (senza levodopa) o come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«1 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 044206035 (in base 10) 1B51YM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,64;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 78,10.

Confezione:

«1 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044206098 (in base 10) 1B520L (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,64;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 78,10.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasagilina Accord» è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03645

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Velos»

Estratto determina n. 567/2016 del 22 aprile 2016

Medicinale: VELOS.

Titolare A.I.C.: Visufarma S.p.A.

Via Canino 21, 00191, Roma.

Confezioni:

«2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 2,5 mg/0,33 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253019 (in base 10) 1B6HUV (in base 32);

«2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 2,5 mg/0,33 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253021 (in base 10) 1B6HUX (in base 32);

«7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 7,5 mg/0,30 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253033 (in base 10) 1B6HV9 (in base 32);

«7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 7,5 mg/0,30 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253045 (in base 10) 1B6HVP (in base 32);

«10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 10 mg/0,40 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253058 (in base 10) 1B6HW2 (in base 32);

«10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 10 mg/0,40 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253060 (in base 10) 1B6HW4 (in base 32);

«12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 12,5 mg/0,31 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253072 (in base 10) 1B6HWJ (in base 32);

«12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 12,5 mg/0,31 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253084 (in base 10) 1B6HWW (in base 32);

«15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 15 mg/0,38 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253096 (in base 10) 1B6HX8 (in base 32);

«15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 15 mg/0,38 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253108 (in base 10) 1B6HXN (in base 32);

«17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 17,5 mg/0,44 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253110 (in base 10) 1B6HXQ (in base 32);

«17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 17,5 mg/0,44 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253122 (in base 10) 1B6HY2 (in base 32);

«20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 20 mg/0,50 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253134 (in base 10) 1B6HYG (in base 32);

«20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 20 mg/0,50 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253146 (in base 10) 1B6HYU (in base 32);

«22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 22,5 mg/0,56 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253159 (in base 10) 1B6HZ7 (in base 32);

«22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 22,5 mg/0,56 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253161 (in base 10) 1B6HZ9 (in base 32);

«25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 25 mg/0,63 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253173 (in base 10) 1B6HZP (in base 32);

«25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 25 mg/0,63 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253185 (in base 10) 1B6J01 (in base 32);

«27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 27,5 mg/0,69 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253197 (in base 10) 1B6J0F (in base 32);

«27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 27,5 mg/0,69 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253209 (in base 10) 1B6J0T (in base 32);

«30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 30 mg/0,75 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253211 (in base 10) 1B6J0V (in base 32);

«30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 30 mg/0,75 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253223 (in base 10) 1B6J17 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa pre-riempita (soluzione iniettabile).

Composizione:

principio attivo:

velos 2,5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,33 ml contiene 2,5 mg di metotrexato;

velos 7,5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,30 ml contiene 7,5 mg di metotrexato;

velos 10 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,40 ml contiene 10 mg di metotrexato;

velos 12,5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,31 ml contiene 12,5 mg di metotrexato;

velos 15 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,38 ml contiene 15 mg di metotrexato;

velos 17,5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,44 ml contiene 17,5 mg di metotrexato;

velos 20 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,50 ml contiene 20 mg di metotrexato;

velos 22,5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,56 ml contiene 22,5 mg di metotrexato;

velos 25 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,63 ml contiene 25 mg di metotrexato;

velos 27,5 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,69 ml contiene 27,5 mg di metotrexato;

velos 30 mg: ogni siringa pre-riempita da 0,75 ml contiene 30 mg di metotrexato.

Eccipienti:

cloruro di sodio.

idrossido di sodio per aggiustare il pH.

acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo:

HuzhouZhanwang Pharmaceutical Co., Ltd;

No.1 Jiefang Road, Huzhou City, 313 018 Linghu Town, Zhejiang - Province China;

Site(s) of production:

HuzhouZhanwang Pharmaceutical Co., Ltd;

West Development Area Rd., Linghu Town, Huzhou City, 313018 Zhejiang - Province China;

Produzione confezionamento primario e secondario - Controllo di qualità -Rilascio dei lotti:

Actavis Italy S.p.A.

Via Pasteur 10, Nerviano (Milan) 20014 Italy.

Controllo di qualità - Rilascio dei lotti:

S.C. Sindan- Pharma S.R.L

11 Ion Mihalache Blvd, Bucharest - 011171 Romania.

Indicazioni terapeutiche:

Velos è indicato per il trattamento di:

artrite reumatoide attiva in pazienti adulti,

forme poliartritiche di artrite idiopatica giovanile severa in fase attiva, quando la risposta ai farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) è inadeguata,

psoriasi grave, recidivante e disabilitante, che non risponde adeguatamente ad altre forme di terapia quali fototerapia, PUVA e retinoidi, e artrite psoriasica grave in pazienti adulti.

malattia di Crohn da lieve a moderata, da solo o in associazione a corticosteroidi in pazienti adulti refrattari o intolleranti alle tiopurine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 7,5 mg/0,30 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253045 (in base 10) 1B6HVP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 12,70.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 23,81.

«10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 10 mg/0,40 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253060 (in base 10) 1B6HW4 (in base 32) .

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 16,40.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 30,76.

«12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 12,5 mg/0,31 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253084 (in base 10) 1B6HWW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 20,17.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 37,83.

«15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 15 mg/0,38 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253108 (in base 10) 1B6HXN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 23,93.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 44,89.

«17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 17,5 mg/0,44 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253122 (in base 10) 1B6HY2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 27,80.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 52,14.

«20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 20 mg/0,50 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253146 (in base 10) 1B6HYU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 31,67.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 59,39.

«22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 22,5 mg/0,56 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253161 (in base 10) 1B6HZ9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 35,26.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 66,13.

«25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 25 mg/0,63 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253185 (in base 10) 1B6J01 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 38,86.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 72,88.

«27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 27,5 mg/0,69 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253209 (in base 10) 1B6J0T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 42,82.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 80,31.

«30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 30 mg/0,75 ml con tampone imbevuto con alcol - A.I.C. n. 044253223 (in base 10) 1B6J17 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 47,19.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 88,50.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Velos» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date

di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03646

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del Rio Bisavola nel comune di Bardolino.

Con decreto 23 ottobre 2015, n. 482/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 2015, registro n. 1, foglio n. 3421, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del Rio Bisavola nel comune di Bardolino (Verona), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 16, particelle nn. 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573 e al foglio n. 17, particelle nn. 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278.

16A03623

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area nel comune di Nizza Monferrato.

Con decreto 23 ottobre 2015, n. 481, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2015, registro n. 1, foglio n. 3412, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area identificata al N.C.T. del comune di Nizza Monferrato (Asti) al foglio n. 14, particelle nn. 407 e 414.

16A03624

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Vara nel comune di Brugnato.

Con decreto 24 febbraio 2016, n. 64/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 marzo 2016, registro n. 1, foglio n. 672, è stato disposto il passaggio dal Demanio al Patrimonio dello Stato di un terreno di ex alveo del fiume Vara nel comune di Brugnato (SP), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 6, particelle numeri 1177, 1179, 1180, 1181, 1182, 1240, 1242, 1244, 1257, 1259 e al C.F. al foglio n. 6, partcella n. 464 *sub* 4.

16A03631

Assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto «Nodo ferroviario di Milano. Sistemazione a PRG della Stazione di Milano Lambrate».

Con d.d. n. 166/DVA del 3 maggio 2016, si determina:

1. L'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto «Nodo ferroviario di Milano: sistemazione a PRG della Stazione di Milano Lambrate».

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03632

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1493
Yen	122,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,048
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,78248
Fiorino ungherese	310,84
Zloty polacco	4,3833
Nuovo leu romeno	4,4815
Corona svedese	9,1803
Franco svizzero	1,0999
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,233
Kuna croata	7,513
Rublo russo	74,4081
Lira turca	3,208
Dollaro australiano	1,5025
Real brasiliano	3,9731
Dollaro canadese	1,4388
Yuan cinese	7,4418
Dollaro di Hong Kong	8,917
Rupia indonesiana	15125,45
Shekel israeliano	4,3056
Rupia indiana	76,3185
Won sudcoreano	1307,85
Peso messicano	19,6826
Ringgit malese	4,4875
Dollaro neozelandese	1,6368
Peso filippino	54,068
Dollaro di Singapore	1,541
Baht tailandese	40,076
Rand sudafricano	16,3027

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03717

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1569
Yen	122,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,037
Corona danese	7,4424
Lira Sterlina	0,79103
Fiorino ungherese	311,85
Zloty polacco	4,3844
Nuovo leu romeno	4,4879
Corona svedese	9,2305
Franco svizzero	1,0977
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,309
Kuna croata	7,51
Rublo russo	76,9498
Lira turca	3,2718
Dollaro australiano	1,5303
Real brasiliano	4,102
Dollaro canadese	1,4559
Yuan cinese	7,5013
Dollaro di Hong Kong	8,9769
Rupia indonesiana	15276,83
Shekel israeliano	4,3376
Rupia indiana	76,8128
Won sudcoreano	1323,75
Peso messicano	20,146
Ringgit malese	4,5735
Dollaro neozelandese	1,6572
Peso filippino	54,425
Dollaro di Singapore	1,5574
Baht tailandese	40,422
Rand sudafricano	16,7316

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03718

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1505
Yen	122,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,031
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,79284
Fiorino ungherese	312,58
Zloty polacco	4,3936
Nuovo leu romeno	4,492
Corona svedese	9,263
Franco svizzero	1,0993
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,341
Kuna croata	7,511
Rublo russo	75,956
Lira turca	3,2893
Dollaro australiano	1,5379
Real brasiliano	4,1091
Dollaro canadese	1,467
Yuan cinese	7,4789
Dollaro di Hong Kong	8,9295
Rupia indonesiana	15320,06
Shekel israeliano	4,3407
Rupia indiana	76,611
Won sudcoreano	1338,14
Peso messicano	20,4573
Ringgit malese	4,612
Dollaro neozelandese	1,6669
Peso filippino	54,352
Dollaro di Singapore	1,5605
Baht tailandese	40,377
Rand sudafricano	17,0072

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03719

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1439
Yen	122,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,028
Corona danese	7,4401
Lira Sterlina	0,7886
Fiorino ungherese	312,84
Zloty polacco	4,4234
Nuovo leu romeno	4,5035
Corona svedese	9,2575
Franco svizzero	1,1018
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2985
Kuna croata	7,515
Rublo russo	75,0559
Lira turca	3,3166
Dollaro australiano	1,5266
Real brasiliano	4,0282
Dollaro canadese	1,4665
Yuan cinese	7,441
Dollaro di Hong Kong	8,8775
Rupia indonesiana	15260,95
Shekel israeliano	4,3221
Rupia indiana	76,0745
Won sudcoreano	1333,95
Peso messicano	20,2155
Ringgit malese	4,5819
Dollaro neozelandese	1,6577
Peso filippino	54,171
Dollaro di Singapore	1,5531
Baht tailandese	40,191
Rand sudafricano	17,0751

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03720

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1427
Yen	122,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,439
Lira Sterlina	0,7885
Fiorino ungherese	313,68
Zloty polacco	4,4198
Nuovo leu romeno	4,5005
Corona svedese	9,2753
Franco svizzero	1,107
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3513
Kuna croata	7,502
Rublo russo	75,9135
Lira turca	3,3363
Dollaro australiano	1,5501
Real brasiliano	4,065
Dollaro canadese	1,4717
Yuan cinese	7,43
Dollaro di Hong Kong	8,8678
Rupia indonesiana	15276,76
Shekel israeliano	4,3191
Rupia indiana	76,141
Won sudcoreano	1339,64
Peso messicano	20,5185
Ringgit malese	4,5845
Dollaro neozelandese	1,6702
Peso filippino	53,884
Dollaro di Singapore	1,5526
Baht tailandese	40,189
Rand sudafricano	17,0959

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03721

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylovet 1 g/g» Granulato per soluzione orale.

Estratto decreto n. 60 del 5 aprile 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Triveritas Ltd. Bank Barn, How Mill, Brampton CA89JY (Regno Unito),

TYLOVET 1 g/g Granulato per soluzione orale, nelle confezioni:

Barattolo da 110 g (A.I.C. n. 104670029);

Sacco da 1,100 kg (A.I.C. n. 104670017),

è ora trasferita alla società Huvepharma N.V.Uitbreidingstraat 80 2600, Antwerpen (Belgio).

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

16A03618

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylmasin 20 mg/g» granulato per uso orale per suini.

Decreto n. 56 del 1° aprile 2016

Procedura decentrata n. NL/V/0129/001/DC

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0129/001/IB/001

Procedura di rinnovo n. NL/V/0129/001/R/001

Medicinale per uso veterinario TYLMASIN 20 mg/g granulato per uso orale per suini.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa, Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: Biovet JSC, Petar Rakov Street – 4550 Peshtera, Bulgaria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg A.I.C. n. 104015019

sacco da 5 kg A.I.C. n. 104015021

Composizione:

1 grammo di prodotto contiene:

Principio attivo: tilosina (come tilosina fosfato) 20mg (equivalenti a 20 000 UI)

Eccipienti:

farina di frumento q.s. 1.0 g

dipotassio fosfato (E340) 20 mg

amido di patate pregelatinizzato 25 mg

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche

Suini: trattamento e prevenzione dei sintomi clinici dell'enterite suina proliferativa (adenomatosi intestinale suina, enteropatia proliferativa emorragica, ileite) associata a Lawsonia intracellularis, quando la malattia è stata diagnosticata a livello di gruppo.

Per informazioni riguardo alla dissenteria dei suini vedere paragrafo 4.5.

Tempi di attesa: suini

Carne e visceri: 1 giorno.

Validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto efficacia immediata.

16A03620

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 19/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) – gestione separata periti agrari in data 16 dicembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0005304/MA004.A007/ENP-PA-L-48 del 7 aprile 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 19/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) — gestione separata periti agrari — in data 16 dicembre 2015, concernente l'aggiornamento della tabella A del Regolamento della gestione separata e relativa ai coefficienti di trasformazione del montante contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2016.

16A03608

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 6 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) in data 4 febbraio 2016.

Con ministeriale n. 36/0005946/MA004.A007/CONS-L-63 del 20 aprile 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 4 febbraio 2016, recante "Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante contributivo".

16A03609

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 95/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM) in data 16 ottobre 2015.

Con ministeriale n. 36/0006270/MA004.A007/MED-L-94 del 28 aprile 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 95/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 16 ottobre 2015, concernente l'aggiornamento, per l'anno 2016, dell'importo dei contributi minimi obbligatori, per fascia di età, dovuti dagli iscritti alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.

16A03610

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «PÃO DE LÓ DE OVAR» ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 141 del 22 aprile 2016, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Pão de ló de ovar» presentata dal Portogallo ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A03627

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Cofimo Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 28 aprile 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 4 novembre 1985, modificato in data 22 dicembre 1986, 19 gennaio 1989 e 20 dicembre 1996, alla società «Cofimo Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 00786980193, deve intendersi riferita alla «Cofimo Fiduciaria S.r.l.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.p.a.» a «S.r.l.».

16A03625

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-111) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00